

Sondrio, 31 gennaio 2018

Gent.mi
Presidente
Amministratore Delegato

Oggetto: Linee Guida Anticorruzione e Trasparenza

L'Anac con propria delibera n. 1134/2017, del 8 novembre 2017, dal titolo "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" ha rafforzato la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della Pa. Dal 31 gennaio 2018 l'Authority inizierà a esercitare i propri poteri di analisi su una lunga lista di soggetti collegati alla pubblica amministrazione.

Tre livelli di applicazione

Il documento dell'Autorità serve, soprattutto, a chiarire il campo dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento l'accesso allargato agli atti della Pa, il Foia. Ma non solo: l'Authority considera strategici anche altri strumenti di prevenzione della corruzione, diversi dalla semplice trasparenza.

L'Anac distingue, tre livelli di applicazione delle nuove norme: le pubbliche amministrazioni; i soggetti con un livello di connessione maggiore con la Pa, come le società controllate; gli altri soggetti, **come le semplici partecipate**, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla Pa. Queste ultime applicano solo le norme in materia di trasparenza e non tutto il set di regole in tema di prevenzione della corruzione.

Le Società dovranno, pertanto, adottare il "modello 231" (il modello organizzativo che consente, tra l'altro, di prevenire la corruzione prevista dalle fattispecie del c. p.), e fissare le regole interne per le domande di accesso agli atti e definire quali sono le attività di pubblico interesse. In altre parole, le partecipate dovranno dire quali sono le loro funzioni che, in qualche modo, si legano a quelle della Pa, facendo scattare i controlli Anac.

A supporto degli obblighi di pubblicazione della Pa c'è, infine, l'allegato alla delibera, che contiene una lista dettagliata delle tipologie di documenti da inserire nella sezione "Amministrazione/Società trasparente": per ogni contenuto ci sono le rispettive categorie di obbligati. Le società controllate dalla Pa dovranno, ad esempio, pubblicare i dati sui loro beni immobili e sulla gestione del patrimonio, ma anche contributi, sussidi e altri vantaggi economici ottenuti a qualsiasi titolo dalla Pa.

STPS S.p.a. ha adottato nel 2015 il MOG 231/2001 e dal 2016 ha adottato il **Piano triennale della prevenzione della corruzione (ultimo aggiornamento PTPC 2017-2019)**

Il PTPC costituisce una parte autonoma del modello di gestione volta a dotare l'ente delle condizioni di legalità e di prevenzione dei comportamenti corruttivi prescritti dalla legge 190/2012, dai decreti attuativi e dalle successive disposizioni in materia di anticorruzione. Il PTPC ~~esse~~ rientra nondimeno nella logica e nell'organizzazione del MOG 231, con il quale tende ad integrarsi, nei limiti delle rispettive competenze ed obiettivi, come sua sezione speciale dedicata alla prevenzione della corruzione.

A seguito dell'approvazione del Decreto Madia, decreto legislativo n. 175/2016, modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, a seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità, la Società ha richiesto un apposito parere legale per definire se la Società STPS S.p.A. sia o meno in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016.

Il parere rilasciato dall'Avvocato Lamberti ha confermato che alla Società si applicano le sole disposizioni riferite alle società a partecipazione pubblica.

L'art. 2 bis, co 2, lett. b), del d.lgs n. 33/2013 rinvia, per la definizione di società a controllo pubblico, al d.lgs. n. 175 del 2016, introducendo così un elemento di discontinuità rispetto al previgente quadro normativo, unicamente regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione della diversa e più ampia nozione di controllo presa in considerazione.

Pertanto, alle luce delle nuove Linee Guida ANAC, occorre rivedere l'ambito di applicazione della normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la nostra Società.

In particolare, le Linee Guida prevedono per le Società a partecipazione pubblica i seguenti adempimenti:

Box Linee Guida

3.3. Le società a partecipazione pubblica non di controllo

3.3.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Pur non essendo queste società comprese nel novero dei soggetti cui la disciplina in tema di prevenzione della corruzione si applica direttamente, si ritiene che, anche per fenomeni corruttivi e di *malagestio* che si sono verificati, siano le pubbliche amministrazioni partecipanti a dover promuovere l'adozione del "modello 231". Anche in questo caso, è opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti (cfr. § 3.1.1.) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le società in questione, ove rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, sono inoltre tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli artt. 9 e 10.

Qualora le società non abbiano adottato un "modello 231", resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

3.3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Le società a partecipazione pubblica non di controllo **non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, potendo comunque individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia**, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida.

In particolare, sotto il profilo organizzativo, è opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi è affidato preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e di valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

In ogni caso, le amministrazioni che affidano alle predette società lo svolgimento di attività di pubblico interesse, come l'esercizio di funzioni amministrative, servizi pubblici o attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione stessa, sono tenute a promuovere, per le attività ad esse demandate, la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta.

3.3.3. La trasparenza

In virtù dell'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le medesime disposizioni previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente «*all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*».

Come si vede, anche per le società soltanto partecipate opera la condizione di compatibilità prevista per le società a controllo pubblico, alla cui trattazione si rinvia (v. § 2.5) .

Riguardo alla definizione di "*attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*", si rinvia al paragrafo 2.4.

□ *Obblighi di pubblicazione*

In relazione alle attività di pubblico interesse svolte, le società soltanto partecipate sono tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico “*semplice*”, anche se non adottano un documento contenente le misure di integrazione del “modello 231” con le misure di prevenzione della corruzione. Pertanto è opportuno che anch’esse procedano a disciplinare compiutamente, nell’ambito della propria organizzazione, le modalità per assicurare la correttezza e la tempestività dei flussi informativi e l’accesso civico ai dati, pubblicando sul proprio sito istituzionale i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti, in quanto si tratta di attività imposte dalla legge.

3.3.4. L’accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato si esercita nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti che non siano già pubblicati sul sito della società in virtù delle disposizioni di cui ai punti precedenti.

È escluso sia per i dati e i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte sia per quelli inerenti all’organizzazione.

Ne discende, poi, che le società solo partecipate dovranno predisporre adeguate soluzioni organizzative per ricevere e rispondere alle richieste di accesso generalizzato.

Resta ferma la possibilità da parte delle società di prevedere livelli di trasparenza maggiori, auspicabili anche per garantire il massimo livello di *accountability* della *governance* in presenza della partecipazione pubblica, anche se non maggioritaria, al capitale sociale.

In sostanza, la Società non è tenuta ad applicare la Legge 190 e deve solo adottare delle misure di Trasparenza semplificate.

Sulla base delle indicazioni che emergono dalle Linee Guida, si suggerisce, pertanto, di mantenere l’attuale PTPC, in quanto risponde ampiamente alla normativa in tema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza prevista per le Società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo nel corso del 2018 di semplificare le attività previste.

Di procedere con la revisione della documentazione pubblicata sul sito nell’apposita sezione Società Trasparente, anche attraverso l’utilizzo dello schema allegato alle linee guida.

In particolare, il sottoscritto in qualità di Responsabile della Prevenzione della Trasparenza ha definito nella griglia (allegata alla presente) quali sono gli ambiti dove la Società deve valutare gli eventuali documenti da pubblicare.

Si procederà nei prossimi giorni, ad organizzare un incontro in Società per valutare d’intesa con l’A.D. quali sono i documenti da pubblicare.

Occorre evidenziare, inoltre, che le Linee Guida prevedono espressamente che il RPCT non può fare parte dell’Organismo di Vigilanza 231, anche se Collegialeⁱ.

Si trasmette, inoltre, la scheda relativa alla Relazione come RPCT per l’anno 2017 da pubblicare sul sito entro il 31.01.2018.



Nel rassegnare questa breve analisi sugli obblighi in capo alla Società, si resta a disposizione per ogni evenienza e/o per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, mentre è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Dott. Alessandro Nonini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Nonini', written in a cursive style.

ⁱ Al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella determinazione n. 8/2015, l'indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato.